



COMUNICATO UFFICIALE N. 201 **Stagione Sportiva 2015/2016**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 232/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL III° TURNO, QUARTI DI FINALE E FASI FINALI – SEMIFINALI E FINALE DELLA COPPA ITALIA SERIE A - B DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DEL III° TURNO, QUARTI DI FINALE E FASI FINALI – SEMIFINALI E FINALE DELLA COPPA ITALIA SERIE A - B DI CALCIO FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte sportiva di appello a livello nazionale relativi alle gare del III° turno, quarti di finale e fasi finali – semifinale e finale della Coppa Italia serie A e B di calcio Femminile stagione sportiva 2015/2016;

Ravvisata l'urgenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti alla Corte sportiva di appello a livello nazionale con procedura di urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 36bis, comma 7 del C.G.S.. La decisione della Corte sportiva di appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 DICEMBRE 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio